

***ENTE SICILIANO per la PROMOZIONE INDUSTRIALE
in LIQUIDAZIONE***

PARTE SPECIALE

(ALLEGATO A)

INDICE

| | |
|---|----|
| Premessa | 3 |
| Attività a rischio di reato | 6 |
| Processi strumentali | 8 |
| Procedure | 8 |
| Sistema di controllo interno | 9 |
| Reati presupposto e le procedure di contrasto | |
| Reati contro la pubblica amministrazione - Premessa | 9 |
| Analisi delle fattispecie di reato in danno alla P.A. | 11 |
| Principi generali | 14 |
| Attività sensibili | 15 |
| Principi generali di comportamento | 15 |
| Procedure specifiche | 17 |
| Instaurazione, gestione e conduzione rapporti con la P.A. | 18 |
| Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 Principi generali | 19 |
| Reati societari | 20 |
| Art. 25 ter D. Lgs. 231/2001- | 20 |
| Analisi delle fattispecie di reati societari | 21 |
| Attività sensibili | 23 |
| Art.25 septies D.Lgs. 231/2001 | 25 |
| Il D.Lgs. 81/2008 e i requisiti del Modello di ESPI | 25 |
| Art. 25 octies D. Lgs.231/2001 | 27 |
| Art. 25 nonies D. Lgs. 231/2001 | 28 |
| Sistema disciplinare | 32 |
| Sanzioni | 33 |
| Allegato 1 Lettera di attestazione generale all'O.d.V. | 35 |

Premessa.

L'Ente Siciliano per la Promozione Industriale in liquidazione (di seguito "ESPI") è un Ente pubblico economico istituito con Legge Regionale n. 18/1967 con la specifica finalità promuovere lo sviluppo industriale nella Regione Siciliana.

Con L. R. 20 gennaio 1999 n. 5, l'ESPI viene soppresso e posto in liquidazione.

Viene nominato un Commissario Liquidatore, giusto D.P. del Presidente della Regione Siciliana n. 260 del 24/04/1999, con il compito di procedere alla dismissione delle partecipazioni dell'Ente, al trasferimento al patrimonio della Regione delle partecipazioni azionarie non suscettibili di dismissione, dei beni mobili ed immobili per i quali non si procede alla vendita, ecc.ecc.

Ai sensi dell' art. 8 della medesima L.R. n. 5/1999, il personale dipendente dell'ESPI, residuo ed ancora in servizio, viene trasferito in apposita area speciale transitoria ad esaurimento, istituita presso la RESAIS S.p.A., alle cui dipendenze permane in carico fino al conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità, con assegnazione all'Ente.

L'ESPI non aveva ritenuto, fino ad oggi, di esercitare la facoltà di dotarsi di un Modello di Organizzazione e Controllo, in ragione dello stato di liquidazione, della ridotta attività residua, della mancanza di personale dipendente e soprattutto delle rigide procedure di adozione degli atti con rilevanza esterna (ed in particolare delle procedure di spesa). Si riteneva peraltro imminente la chiusura della liquidazione, oggi invece ritardata dal recente avvio di un nuovo contenzioso giudiziario contro l'Ente.

Inoltre, l'introduzione della legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", non ha contemplato gli Enti Pubblici Economici tra i destinatari delle sue disposizioni.

Tuttavia, il P.N.A. (Piano Nazionale Anticorruzione), ha espressamente previsto che tali Enti siano sottoposti a taluni adempimenti in ossequio alla specifica e recente normativa (il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che definisce i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e individua gli obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai fini dell'accessibilità totale; la delibera A.N.AC. n. 144 del 2014 con la quale l'Autorità ha chiarito che fra gli enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali, comunque denominati,

istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione sono ricompresi tutti gli enti aventi natura di diritto pubblico, economici e non economici; il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge n. 114/2014, e, in particolare, l'art. 19 co. 9 che attribuisce all'A.N.A.C. le funzioni in materia di prevenzione della corruzione ivi incluse quelle relative alla predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione e dei suoi aggiornamenti).

Invero, così come previsto dal punto 3.1.1. del PNA, *“al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente”*.

Pertanto, ESPI in liquidazione, con delibera del Commissario Liquidatore, ha deciso di provvedere conseguentemente all'adozione del modello organizzativo e di gestione previsto dal D. Lgs. 231/2001, estendendolo alla L. 190/2012.

Infatti, oltre ad avere ampliato il catalogo dei reati del D. Lgs 231/2001, la Legge 190/2012 ed il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici ad essa collegato, hanno introdotto altre novità rilevanti al fine dell'efficacia e dell'adeguatezza dei Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231/2001.

Tra le varie parti previste dalla nuova normativa, due sono quelle che, in prima analisi, sono stati considerati in sede di predisposizione del presente Modello.

La prima (art.1 comma 42 lettera l) in modifica dell'art.53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001) prevede che:“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi

tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

La seconda, contenuta nell’art. 4 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, prevede il divieto per il dipendente di chiedere regali, compensi o altre utilità, nonché il divieto di accettare regali, compensi o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore (non superiore a 150 euro) - anche sotto forma di sconto - effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia.

Nell’ambito del presente Modello Organizzativo sono stati contemplati i comportamenti anti-corruzione previsti dalla Legge 190 e dal Codice di Comportamento.

Per un verso, il Modello di ESPI in liquidazione prevede, specularmente a quanto previsto dalla legge, il divieto di incaricare come consulenti ex Pubblici Dipendenti per i quali ricorrano le condizioni descritte all’art.1 comma 42 lettera l).

Tali incarichi infatti, oltre ad essere nulli *ex lege*, contravvengono di fatto le più elementari norme anticorruzione, a maggior ragione ora che esiste tale previsione di legge.

Per il secondo caso invece, l’ambito è quello della regolamentazione di doni e regalie nell’ambito dei protocolli per la prevenzione della corruzione.

Il presente documento individua esplicitamente in 150 € il “modico valore” di cui tutti i Modelli Organizzativi parlano genericamente, come limite ai regali nei confronti di soggetti qualificati (Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblici Servizio), così come previsto dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici.

Nella predisposizione del presente documento l’ESPI ha opportunamente tenuto conto delle Linee Guida predisposte da CONFINDUSTRIA.

Tali Linee Guida individuano uno schema fondato dei processi di *risk management* e *risk assessment* partendo dal concetto di “rischio accettabile”. Il rischio è definito accettabile quando è stato approntato un sistema di prevenzione tale che non possa essere aggirato se non intenzionalmente. Secondo le associazioni di categoria, quindi, il modello organizzativo è efficiente se non può essere aggirato per negligenza o imperizia, ma unicamente per volontà dolosa.

Resta inteso che eventuali divergenze del Modello adottato dall’Ente rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida, non ne inficiano la correttezza e la

validità. Tali Linee Guida, infatti, per loro natura, hanno carattere generale, laddove il Modello deve essere predisposto con riferimento alla realtà concreta dell'Ente.

In ossequio all'art. 6, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 231/2001, si è proceduto ad individuare le attività dell'Ente, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Le attività svolte dall'Ente necessarie per la definizione del Modello sono realizzate anche in coerenza con le indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione (soggetti, azioni e misure finalizzati alla prevenzione della corruzione) di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

L'ESPI ha proceduto ad una approfondita analisi delle proprie attività aziendali.

Nell'ambito di tale attività, l'Ente, in primo luogo, ha analizzato la propria struttura organizzativa, rappresentata nell'organigramma aziendale.

Successivamente, l'Ente ha proceduto all'analisi delle proprie residue attività.

I risultati dell'attività sopra descritta sono stati raccolti in una scheda descrittiva, c.d. Analisi delle attività a rischio reato, che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D.lgs. n. 231/2001, nell'ambito delle attività proprie di ESPI in liquidazione.

Attività a Rischio-Reato

Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001 nelle seguenti aree di attività dell'Ente, che vengono di seguito riportate come indicate nella Matrice delle attività a rischio reato:

- A.** Rapporti con Istituzioni Nazionali, Enti Territoriali Locali, Autorità Amministrative Indipendenti ed altri Soggetti Pubblici nell'ambito delle attività di liquidazione dell'Ente;
- B.** Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle richieste non connesse all'attività caratteristica, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte degli Enti Pubblici competenti o delle Autorità Amministrative;
- C.** Gestione del sistema sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) e s.m.i.;
- D.** Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es.: civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, ecc.).
- E.** Gestione della contabilità analitica e generale;
- F.** Predisposizione dei progetti di Bilancio Civilistico;

G. Gestione degli adempimenti in materia societaria;

H. Acquisto e gestione dei software informatici;

In considerazione della specifica e residuale attività dell'Ente sopra riportata sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di ESPI in liquidazione i seguenti reati:

Art. 24-bis: Accesso abusivo a sistema informatico e telematico, Falsità in un documento pubblico o privato avente efficacia probatoria, Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;

Art. 25: Corruzione, Istigazione alla corruzione, Corruzione in atti giudiziari, Concussione;

Art. 25-ter: False comunicazioni sociali; Operazioni in pregiudizio ai creditori, Illegale ripartizione di utili e riserve, Indebita restituzione dei conferimenti, Formazione fittizia del capitale, Illecite operazioni sulle azioni o sulle quote sociali o della società controllante, Impedito controllo;

Art.25-septies Omicidio colposo, Lesioni personali colpose;

Art.25-novies: Violazione dell'art. 171 bis 1° comma della Legge 22 aprile 1941 n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio");

Art. 25-decies: "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

In ragione delle residue attività aziendali di ESPI in liquidazione non si sono invece ravvisati profili di rischio rispetto alla commissione dei reati di cui all'Art. 24 (*Malversazione a danno dello Stato, Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*), all'Art. 24 ter (*Delitti di criminalità organizzata*), all'Art. 25-bis (*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*), Art. 25-bis.1 (*Delitti contro l'industria e il commercio*), Art. 25-quater (*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*), Art. 25-quater.1 (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*), Art. 25-quinquies (*Delitti contro la personalità individuale*), Art. 25-sexies (*Reati di abuso di mercato*) Art. 25-octies: *Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*; nonché degli altri reati non espressamente menzionati sopra e ricompresi negli Artt. 24-bis, 24-ter, 25-ter e 25-novies.

Processi strumentali

Sono stati anche individuati i processi c.d. strumentali, ovverosia quei processi aziendali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto, e precisamente:

1. Acquisto di beni, servizi e consulenze;
2. Flussi monetari e finanziari;
3. Formazione del Bilancio e gestione delle chiusure contabili;
4. Rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le Autorità di Vigilanza, con le Autorità di Pubblica Sicurezza e con l'Autorità Giudiziaria;
5. Gestione della Sicurezza sul Lavoro;

Procedure

All'esito dell'avvenuta identificazione delle Attività a Rischio-Reato e dei relativi processi strumentali, l'Ente, sensibile alle esigenze di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività sociali e, in particolare, di prevenire la commissione di comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, ha deciso di integrare il corpo procedurale esistente con la definizione di alcune procedure (di seguito, "**Procedure**") a presidio delle aree di rischio individuate.

Pertanto nell'ambito del sistema dei controlli preventivo ex D.lgs. n. 231/2001 è prevista la definizione di Procedure specifiche, che contengono i "controlli chiave" più idonei a governare i profili di rischio individuati, declinando un insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività aziendale e del relativo sistema di controllo.

Tali Procedure identificano, inoltre, i flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e relativi alle informazioni ritenute necessarie e/o utili per lo svolgimento, in quel determinato ambito, di una sistematica e organizzata attività di verifica da parte dell'Organismo stesso. All'interno di ciascuna procedura è identificato un soggetto responsabile dell'invio dei suddetti flussi informativi all'OdV, nonché del periodico aggiornamento e di un'adeguata diffusione del protocollo stesso.

Qualsiasi modifica ai protocolli deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza. Ciascun protocollo contribuisce all'insieme di regole di condotta aziendale, costituendo norma interna, e forma parte essenziale del presente Modello.

Sistema di Controllo Interno

Nella predisposizione del Modello, l'Ente ha tenuto conto del sistema di controllo interno esistente in ESPI, al fine di verificare se esso fosse idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto nelle aree di attività a rischio identificate.

Il sistema di controllo coinvolge l'attività svolta dall'Ente attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ragionevolmente ogni possibile conflitto di interesse.

In particolare, il sistema di controllo interno di ESPI si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste nel presente Modello, anche sui seguenti elementi:

- il Codice Etico;
- le Procedure;
- il sistema di procedure aziendali (ordini di servizio e le circolari interne);
- la struttura gerarchico - funzionale (organigramma dell'Ente);
- le attività periodiche di verifica dell'effettiva operatività dei controlli.

I principi di controllo a cui sono ispirate le procedure adottate sono:

- ***Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua.***
- ***Documentazione dei controlli.***

Nel prosieguo si procederà ad individuare i reati presupposto contenuti nel Decreto, per i quali vi è il rischio di commissione all'interno dell'Ente e le procedure preventive approntate per ridimensionare il rischio di commissione dei reati medesimi.

REATI PRESUPPOSTO E LE PROCEDURE DI CONTRASTO

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 25 e 25 decies D.lgs. 231/2001

Premessa

I reati disciplinati all'art. 25 del D. Lgs. 231/01, c.d. reati in danno della Pubblica Amministrazione (in acronimo P.A.), oltre al reato disciplinato dall'art. 25 decies di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", presuppongono l'instaurazione di rapporti tra ESPI in liquidazione, immedesimata in quanti agiscono in suo nome e/o conto

(Commissario Liquidatore, collaboratori e/o consulenti a vario titolo), ed i seguenti soggetti:

- Pubblica Amministrazione
- coloro che, agendo in nome e conto di un Ente Pubblico italiano o straniero, possono essere qualificati tali in base alla vigente legislazione
- l'autorità giudiziaria.

La definizione di Pubblica Amministrazione non è univoca e ESPI ha ritenuto cautelativamente di fare riferimento ad una accezione più ampia di cui la giurisprudenza ha fornito alcuni indici rivelatori, individuando il carattere pubblicistico di un Ente ove:

- è sottoposto ad una attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- opera in regime di convenzione e/o concessione con la P.A.;
- benefici dell'apporto finanziario dello Stato;
- la sua attività economica presenti un interesse pubblico prevalente.

Possono, dunque, essere ricompresi fra gli Enti Pubblici le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque denominati.

La definizione di Pubblico Ufficiale e di incaricato di pubblico servizio viene data dal Codice penale: è pubblico ufficiale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (art.357 c.p.) intendendosi per pubblica funzione amministrativa quella disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della P.A. o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o autocertificativi. Sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali a qualunque titolo prestano un servizio pubblico (art.358 c.p.) intendendosi per pubblico servizio un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine e della prestazione d'opera meramente materiale.

I destinatari del Modello organizzativo di ESPI in liquidazione dovranno prestare la massima attenzione nei rapporti a qualsiasi titolo e ad ogni livello con gli enti e i soggetti come sopra individuati.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. 231/01, di seguito sono descritti, in forma sintetica, i reati dalla cui commissione da parte di soggetti riconducibili all'Ente (art. 5 del Decreto) può derivare responsabilità a carico dell'Ente stesso.

Di talché sarà possibile:

- a) indicare le procedure che i Destinatari del Modello di Organizzazione, gestione e controllo di ESPI, ovvero Commissario Liquidatore, Consulenti, Collaboratori, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili dei Servizi gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Analisi delle fattispecie di reato in danno della P.A. (artt. 24 e 25 D. lgs. 231/2001)

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio dei propri poteri al fine di costringere o indurre il soggetto passivo a riconoscere al funzionario un vantaggio di natura economica o personale.

Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)

In generale, il reato di corruzione consiste in un accordo, essendo le parti in posizione paritaria fra di loro, fra un pubblico ufficiale e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo la dazione o la promessa di denaro o altra utilità che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione propria) ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria).

Il comportamento sanzionato si realizza nel caso in cui, su offerta di un privato, il pubblico ufficiale accetta, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare sia atti del proprio ufficio (ad esempio per velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza) sia atti contrari ai propri doveri, allo scopo di determinare un vantaggio altrimenti non conseguibile in favore dell'offerente.

Esempio: uno dei Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo offre una somma di danaro ad un funzionario di un pubblico ufficio allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività dell'Ente in Liquidazione.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, nell'ambito di un procedimento penale, civile od amministrativo, in cui l'Ente sia parte o no, si proceda a corruzione di un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario), al fine di ottenere un indebito vantaggio nel caso in cui l'ESPI sia parte del procedimento ovvero per favorire o danneggiare una parte terza nell'ambito di un procedimento in cui l'Ente non è parte.

Esempio: uno dei Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo offre danaro o altra forma di utilità, anche mediante interposta persona, al Pubblico Ministero che conduce indagini penali in merito ad attività svolte da ESPI per occultare fatti illeciti ed ottenere l'archiviazione del procedimento.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

La fattispecie criminale è quella disciplinata dagli artt. 318 e 319 c.p. (ovvero corruzione), tuttavia in questo caso il "corrotto", ovvero colui che accetta denaro o altra utilità per compiere atti rientranti nei propri doveri d'ufficio o atti contrari al proprio dovere d'ufficio, è un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato ai sensi dell'art. 320, co. 2 c.p. (art. 358 c.p.).

Esempio: uno dei Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo offre una somma di danaro (o promette utilità di altra natura) ad un incaricato di pubblico servizio allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività dell'Ente.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato non accetti l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli e non le rifiuti.

Le fattispecie descritte dagli artt. 317, 318, 319, 319 ter e 322 C.P. sono solo astrattamente configurabili in capo a ESPI in Liquidazione ed è quindi suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D. Lgs. 231/01.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti ovvero i programmi, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Ai fini del presente reato, per sistema informatico deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità ed le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. (art. 377-bis c.p.)

L'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116 ha aggiunto l'articolo 24-decies la citata fattispecie di reato, la norma sancisce la responsabilità dell'ente nel caso di commissione, nell'interesse e a vantaggio dell'Ente stesso, del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale.

L'articolo 377-bis c.p. punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

A titolo esemplificativo, basti pensare al caso, solo astrattamente configurabile, in cui un collaboratore o consulente di ESPI induca un collega o ad altra persona a rendere dichiarazioni false ad un'autorità giudiziaria nel corso di una visita ispettiva propedeutica ad un'indagine giudiziaria, al fine di far conseguire un illecito vantaggio all'Ente, in cambio della promessa di uno sviluppo retributivo o di altre forme di incentivazione personale.

Principi generali

Tanto premesso, ESPI, nello svolgimento della sua residua attività di liquidazione vieta a tutti i suoi collaboratori di utilizzare i contributi della Regione Siciliana per scopi diversi al conseguimento dell'interesse pubblico a cui sono destinati (ex art. 316 bis C.P.).

La condotta sanzionata, infatti, consiste nel distrarre, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che successivamente non sono più destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

ESPI vieta, altresì, ai Destinatari del presente modello organizzativo di controllo di gestione di porre in essere artifici e raggiri, anche ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere contributi non dovuti dalla Regione Siciliana (ex art. 640 ter C.P.).

ESPI vieta a tutti i suoi collaboratori di offrire, promettere o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, o a loro parenti (ex artt. 317, 318, 319, 319 ter, 320, 322 C.P.).

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere caratterizzati da estrema correttezza. I collaboratori di ESPI partecipano con lealtà all'eventuale accertamento cui sono sottoposti, coadiuvando i funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

ESPI, per le esigenze delle procedure di liquidazione, sceglie i propri collaboratori tenendo conto della professionalità e del curriculum di ciascuno e prelevandoli nell'ambito dell'area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso RESAIS spa., ai sensi dell'art. 9 L. n. 5/1999.

ESPI non stipula contratti di consulenza per favorire soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Attività sensibili:

Con riferimento alle fattispecie di reato realizzabili nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e suscettibili di configurare responsabilità amministrativa in capo all'Ente, le attività "sensibili" (le attività di ESPI nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati) sono ascrivibili, alla gestione degli appalti di servizi ancora esistenti ed al pagamento dei consulenti esterni per il perseguimento delle finalità residue dell'Ente.

Tenuto conto della peculiare attività svolta da ESPI, la suddetta attività di gestione può essere svolta da più unità organizzative, per cui, nell'elaborazione del modello di organizzazione, gestione e controllo e nella predisposizione dei relativi protocolli, le stesse sono state distinte in:

- aree a rischio reato, ossia aree nella cui normale operatività sono gestiti contatti con rappresentanti della P.A.
- Commissario Liquidatore
- aree strumentali, identificate come aree al cui interno sono gestiti flussi/strumenti finanziari o attività di controllo relative. Nelle suddette aree, pur non essendo tipicamente intrattenuti rapporti continuativi con rappresentanti della P.A., è possibile, tuttavia, in ragione della specifica attività svolta, incorrere nella commissione dei reati nelle aree cd a rischio, sia in termini di concorso attivo, sia in termini di omesso controllo:
 - Servizio Amministrativo ed Economato;
 - Servizio Personale e Legale;

Per ognuna delle attività "sensibili" così individuate il Responsabile interno predispone la scheda illustrativa per descrivere sia il processo decisionale sottostante sia le modalità di gestione adottate da ESPI delle risorse finanziarie. Il responsabile interno è altresì obbligato all'archiviazione delle schede predisposte e di cui informa periodicamente l'O.d.V.

Principi generali di comportamento

Ai destinatari del Modello di Organizzazione, gestione e controllo, siano essi la figura apicale o i collaboratori (anche esterni) della Società, e, in specie coloro che intrattengono nella normale attività rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato, ESPI richiede di:

- osservare scrupolosamente la Legge, le norme del codice etico, i regolamenti e le procedure che disciplinano l'attività dell'Ente, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con esponenti della P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

È fatto espresso divieto al Commissario Liquidatore, ai collaboratori e consulenti a vario titolo (anche attraverso la previsione di apposita clausola contrattuale) di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24, 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- iniziare o proseguire rapporti con collaboratori esterni che non intendono allinearsi al principio di stretta osservanza delle legge e dei regolamenti in essere. Agli stessi è richiesto, all'inizio di ogni rapporto contrattuale di qualsivoglia natura ovvero al rinnovo del medesimo, di sottoscrivere idonea dichiarazione dalla quale risulti che essi accettano di attenersi alle regole fissate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo di ESPI ovvero, se soggetti ad un proprio modello con identiche finalità, dichiarino di attenersi ad esso;
- autorizzare od effettuare pagamenti in contanti o in natura (se non nei casi strettamente previsti nella Procedura relativa alla gestione del Fondo Economato ed osservando rigorosamente la procedura aziendale). In ogni caso, di ogni pagamento in contanti o in natura deve essere lasciata evidenza scritta ed idonea giustificazione;
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi, regali, doni, ospitalità ed altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale.
- concedere trattamenti di favore e altri vantaggi a rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ovvero ai coniugi, parenti ed affini fino al 4° grado dell'incaricato di pubblico servizio o del pubblico ufficiale;
- riconoscere compensi in favore di Collaboratori e Consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale (in ogni caso nel contratto deve essere determinato il

corrispettivo che ESPI in Liquidazione si impegna a corrispondere, le modalità di determinazione delle spese da rimborsarsi, le prestazioni a cui il collaboratore si obbliga).

Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole e principi di comportamento indicati al precedente paragrafo, ESPI richiede ai Destinatari del presente Modello di osservare le regole qui di seguito.

Procedura n. 1.

All' Organo Sociale, ai Collaboratori, ai Consulenti che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto di ESPI deve essere formalmente conferito potere in tal senso da ESPI (con apposita delega per l'Organo Sociale e i Collaboratori ovvero nel relativo contratto di consulenza per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta. In particolare ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:

- a) i poteri del delegato;
- b) il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- c) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali.

Procedura n. 2

I contratti tra ESPI e i Collaboratori e Consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti. I suddetti contratti devono contenere clausole standard, al fine del rispetto dei principi ex D. Lgs. 231/01. Idonei strumenti sono adottati per verificare l'esistenza, non meramente contabile, delle prestazioni da essi espletate. Collaboratori e Consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura. Nei nuovi contratti e/o nei rinnovi contrattuali con i Collaboratori e Consulenti deve essere contenuta apposita clausola con cui i medesimi dichiarino di essere a conoscenza del Codice Etico e del Modello adottati da ESPI e delle loro implicazioni per la società, di accettarli e di impegnarsi a rispettarli, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo codice di comportamento e modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello di ESPI e nel D. Lgs. 231/01 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership). Infine, nei

contratti con i Consulenti deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello e/o al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali).

Procedura n. 3

Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad es. verifiche tributarie) deve partecipare il Commissario Liquidatore o un soggetto responsabile a ciò espressamente delegati (c.d. responsabile dell'area sensibile) dell'interazione con i funzionari della Pubblica Amministrazione che procedono all'ispezione; al termine dell'ispezione, dovrà essere redatto un verbale in cui devono inserirsi: data, natura dell'ispezione subita, esito, allegazione verbale rilasciato dagli ispettori, sottoscrizione del soggetto responsabile; copia del verbale che registra l'ispezione deve essere inviata all'Organismo di vigilanza che provvede all'archiviazione.

Procedura n. 4

Le spese relative ad acquisti per forniture di beni o servizi - oltre € 500,00 - sostenute da ESPI dovranno essere appositamente autorizzate e verbalizzate con apposita delibera del Commissario Liquidatore. Il verbale dovrà indicare la causale dell'operazione, la somma impegnata, la data e la sottoscrizione del medesimo Commissario.

Instaurazione, gestione e conduzione dei rapporti con la P.A.

I rapporti con la P.A., nelle aree evidenziate come "sensibili" al rischio reato, devono essere gestiti in modo unitario, sicché la funzione aziendale che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, interagisce con la Pubblica Amministrazione, dovrà:

1. individuare all'interno della Pubblica Amministrazione il funzionario che, in ragione del proprio incarico specifico, è il soggetto a cui rivolgersi;
2. redigere in forma scritta tutti i contratti, nonché gli incarichi conferiti ai Collaboratori;
3. astenersi dall'utilizzo di eventuali percorsi, comunque leciti, privilegiati o conoscenze specifiche acquisite, anche al di fuori della propria realtà professionale;
4. informare periodicamente, l'Organismo di Vigilanza dell'attività svolta.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre

particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità.

5. ove il rapporto con la Pubblica Amministrazione sia intrattenuto da un soggetto aziendale privo di poteri o deleghe specifiche, è fatto obbligo per questi di relazionare con tempestività e completezza il proprio responsabile sui singoli avanzamenti del procedimento e comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile eventuali comportamenti della controparte pubblica rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti di terzi.

Art. 24 bis D.lgs. 231/2001

Principi generali

L'utilizzo dei sistemi informativi di ESPI deve avvenire nel rispetto delle leggi vigenti.

I collaboratori devono utilizzare i sistemi informativi per l'attività propria di ESPI. L'uso degli stessi ai fini personali è vietato.

Ciascun dipendente o collaboratore che ha accesso ai sistemi informativi è identificato attraverso una password personale.

I sistemi informativi sono controllati periodicamente da una *software house* con cui intercorre un rapporto formalizzato.

ESPI vieta l'installazione nei sistemi informativi di programmi c.d. *peer to peer* o, comunque, di software che permettano all'utente di scaricare o condividere materiale di qualsiasi genere da altri utenti.

Il rapporto con la società di I.T. deve essere formalizzato in un contratto scritto.

ESPI consegna alla controparte copia del Codice Etico e del Modello organizzativo.

Il contratto deve contenere un'apposita clausola risolutiva espressa che preveda lo scioglimento del contratto in caso di violazione da parte della società di I.T. del codice Etico o del Modello organizzativo di ESPI in Liquidazione.

REATI SOCIETARI

Art. 25 ter D. lgs. 231/2001

1. Introduzione

I reati disciplinati agli artt. 25 ter e ss. del D. Lgs. 231/01, c.d. reati societari, presuppongono comportamenti lesivi di interessi eterogenei, sia interni che esterni al rapporto societario inteso in senso stretto quindi non soltanto comportamenti interni alla società, ma ogni comportamento che può ledere il diritto, dei possibili creditori, dei terzi interessati e, in genere, dell'interesse generale al regolare funzionamento della società nell'ambito dell'economia nazionale.

Nell'elenco sono compresi sia reati propri, ovvero comportamenti illeciti di cui il legislatore ha esplicitamente individuato i possibili autori (non di meno è comunque ipotizzabile un concorso, attivo od omissivo, al reato di altri soggetti), sia reati comuni, ovvero fatti censurati che possono essere realizzati da chiunque operi in nome e/o per conto della Società.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. 231/01, di seguito sono descritti, in forma sintetica, i reati dalla cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla società (art. 5 del Decreto) può derivare responsabilità a carico della società stessa.

Nello specifico, la presente sezione ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Destinatari del Modello di Organizzazione, gestione e controllo di ESPI, ovvero il Commissario Liquidatore, i Collaboratori e i Consulenti sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle Unità organizzative gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

ESPI, in relazione ai reati di seguito elencati, ha previsto specifiche procedure di controllo:

- a) False comunicazioni sociali (art. 2621 cc – art. 2622 cc)
- b) Impedito controllo (art. 2625 cc)
- c) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cc)
- d) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cc)**

Analisi delle fattispecie di reati societari (art. 25 ter)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Il reato di false comunicazioni sociali si realizza, anche solo mediante condotta idonea a trarre in inganno i soci ed il pubblico (reati di pericolo), nell'esposizione, all'interno del bilancio, delle relazioni o, in generale, delle comunicazioni sociali

previste dalla legge, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nell'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo cui essa appartiene, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Perché la condotta in questione integri gli estremi del reato, occorre, in primo luogo, che il fine perseguito da chi la pone in essere sia quello di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, ingannando intenzionalmente i soci e il pubblico.

Autori del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori della società (reato proprio). Tuttavia, il D. Lgs. 61/02, ai fini della configurabilità della responsabilità penale per le fattispecie di reato proprie degli amministratori, ha equiparato a detti soggetti chi è tenuto a svolgere le stesse funzioni, diversamente qualificate e chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti la qualifica o la funzione.

False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.)

Il comportamento sanzionato consiste nell'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, con l'intenzione di arrecare, tramite l'inganno, un danno patrimoniale ai soci e/o ai creditori della Società, ovvero nell'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione è imposta dalla legge. La condotta è sanzionata se dal fatto si determina un danno in pregiudizio del soggetto passivo. Il fatto non è punito se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico dell'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio).

Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.)

Tale fattispecie di reato prevede l'impedimento od ostacolo, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione. L'illecito configura un reato proprio degli amministratori.

Tuttavia il fatto illecito si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625, abbia procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo co. 2 di tale disposizione, contenuto nel D. Lgs. 231/01.

Esempio: uno dei possibili autori o suoi diretti collaboratori rifiutano di fornire ad un membro del Collegio Sindacale i documenti richiesti nell'esercizio delle proprie attività di controllo, quali, ad esempio, i documenti concernenti le azioni legali intraprese dalla Società per il recupero di crediti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione, ad opera dei liquidatori, di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, tale da cagionare un danno ai creditori. Il risarcimento del danno prima del giudizio estingue il reato.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato prevede due diverse condotte criminose:

1) esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;

2) ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità di Vigilanza.

Si precisa che:

a) la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);

b) la seconda ipotesi configura un reato di evento a forma libera, realizzabile, cioè, con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

Attività sensibili:

In relazione ai reati elencati ed alle sottese condotte criminose, l'analisi dei processi dell'Ente, svolta attraverso l'esame della documentazione aziendale (organigrammi, disposizioni organizzative, ecc.), ha consentito di individuare le seguenti attività "sensibili", ovvero ove può essere presente il rischio di commissione dei reati previsti dagli art. 25 ter ss. D. Lgs. 231/01.

1. Redazione dei documenti contabili

ESPI si impegna nella redazione del bilancio ad osservare i principi di trasparenza, verità e correttezza nel rappresentare la situazione patrimoniale dell'Ente e il risultato economico dell'esercizio.

ESPI, in relazione ai reati di seguito elencati, ha previsto specifiche procedure di controllo:

- a) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. – art. 2622 c.c.)
- b) Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- c) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- d) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Procedura n. 1

I consulenti esterni che partecipano alla redazione dei documenti contabili svolgono la loro attività nel rigoroso rispetto delle norme vigenti, nonché dei principi contabili stabiliti dalle Commissioni dei consigli Nazionali dei dottori e dei ragionieri commercialisti.

Il Commissario Liquidatore sottopone alla verifica del Collegio dei Revisori il progetto di bilancio redatto dal consulente esterno prima di sottoporlo all'Assemblea dei partecipanti al Fondo di Dotazione dell'Ente per l'approvazione.

Il Commissario Liquidatore deve garantire il corretto svolgimento dell'attività di controllo assegnata dalla legge all'Assemblea dei Soci, anche soddisfacendo eventuali richieste di informazioni e rendendo disponibili ai partecipanti al Fondo di Dotazione dell'Ente i documenti necessari all'esercizio del controllo.

Procedura n. 2

Nelle attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai partecipanti al Fondo di Dotazione dell'Ente e ai terzi in generale contenenti informazioni e dati sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed, in particolare, ai fini della formazione dei bilanci intermedi e di quello finale della liquidazione dell'Ente, delle eventuali relazioni e situazioni contabili infrannuali della ESPI, dovrà essere seguito il seguente procedimento.

Il Commissario Liquidatore, unitamente al Responsabile "Servizio Amministrativo ed economato" sono tenuti a rilasciare un'apposita attestazione (**ALLEGATO 1**) convalidata dal Commissario Liquidatore attestante:

- a) la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili sopra indicati e nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione dall'Ente stesso;
- b) l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;
- c) il rispetto di procedure tese a fornire una ragionevole certezza sulla correttezza, precisione e completezza delle informazioni e dei dati contenuti nei documenti sopra indicati;
- d) il rispetto delle procedure previste dal presente paragrafo.

La dichiarazione di cui all' **ALLEGATO 1** deve essere:

- 1) presentata ai partecipanti al Fondo di Dotazione dell'Ente in occasione dell'Assemblea per l'approvazione del progetto di bilancio Intermedio di liquidazione e/o Finale;

C: trasmessa in copia al ODV;

Procedura n. 3

Nelle attività di predisposizione dei prospetti informativi dovranno essere osservate le seguenti procedure:

- e) acquisizione – ove tale verifica non sia possibile direttamente, in quanto i dati da utilizzare nel prospetto provengano da fonti esterne – di un'attestazione di veridicità da parte dei soggetti da cui l'informazione proviene;

f) accertamento della idoneità sul piano professionale del personale interno preposto alla predisposizione di tali documenti;

g) dovrà inoltre essere svolto, anteriormente all'avvio dei lavori per la predisposizione del prospetto, un idoneo programma di formazione di tutti i soggetti coinvolti nell'attività in questione, finalizzato a rendere edotti gli stessi della normativa vigente in materia e delle fattispecie concrete integranti gli estremi del reato di falso in prospetto, nonché a fornire adeguato supporto ed informazione tecnica ai fini dello svolgimento delle attività di competenza.

Procedura n. 4

Nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie o dati riguardanti la ESPI, è fatto obbligo ai Destinatari di attenersi a quanto previsto nelle procedure interne in materia di informazioni riservate e privacy.

Art. 25 septies D.lgs. 231/2001

1. Il d.lgs. 81/2008 e i requisiti del modello e la situazione di ESPI.

L'art. 30 D.lgs. 81/2008 indica con tassatività le caratteristiche che il modello organizzativo e di gestione deve avere affinché possa acquistare efficacia esimente in relazione ai reati di cui all'art. 25 septies.

In particolare la norma richiede che l'Ente deve adempiere a diversi obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La situazione di ESPI.

I sensi dell'art. 8 della L.R. n. 5/1999, il personale dipendente dell'ESPI, residuo ed ancora in servizio al momento della soppressione dell'Ente, è stato trasferito in un'apposita area speciale transitoria ad esaurimento, istituita presso la RESAIS S.p.A., alle cui dipendenze permane in carico fino al conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità.

Per lo svolgimento dell'attività di liquidazione, l'Ente fruisce di personale di RESAIS SpA e assume su di sé i rischi derivanti dall'esecuzione del rapporto di lavoro. Pertanto, prevede l'attività del lavoratore assegnato nel proprio Documento per la Valutazione dei Rischi.

Invero, è interesse primario di ESPI in liquidazione che tutti i propri collaboratori partecipino secondo le proprie attribuzioni e competenze al raggiungimento di un livello soddisfacente di prevenzione nei luoghi di lavoro.

ESPI, in particolare, per quanto attiene ai propri lavoratori dipendenti si impegna a fare in modo che essi siano formati, informati e sensibilizzati allo svolgimento delle proprie mansioni in condizioni di sicurezza e con senso di responsabilità.

A tal fine:

- a) L'Ente rispetta gli standard tecnico strutturali relativi alle attrezzature, impianti, luoghi di lavoro e agenti chimici;
- b) L'Ente ha assolto agli obblighi relativi alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) L'Ente adempie agli obblighi relativi alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti di servizi, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) L'Ente osserva gli obblighi relativi alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) Gli obblighi relativi alle attività di informazione e formazione dei lavoratori sono assolti dal datore di lavoro Resais SpA;
- f) ESPI svolge attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) Le documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge sono acquisite da ESPI e trasmesse a Resais SpA;

h) l'Ente compie periodici controlli al suo interno per verificare il rispetto da parte dei dipendenti e/o collaboratori delle procedure di prevenzione adottate.

Andranno trattati, tra i reati indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 come presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, quelli che rientrano nella categoria dei reati commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 25 octies D.lgs. 231/2001

L'articolo 25 octies prevede la responsabilità dell'Ente per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Le attività aziendali a rischio, dunque, sono quelle in cui è possibile un impiego di risorse che potrebbe essere finalizzato all'acquisto di beni di provenienza illecita, ovvero a "ripulire" capitali illecitamente acquisiti.

Nel presente modello si è ritenuto di non trattare i reati richiamati dall'art.25 octies del D.lgs. 231/2001 poiché il tipo di attività svolta (liquidazione dell'Ente mediante dismissioni delle partecipazioni e/o trasferimento di tali partecipazioni al patrimonio della Regione Siciliana), la tipologia di contatti con l'esterno e la trasparenza del denaro investito nell'Ente rende prossimo alla soglia della irrilevanza il rischio che simili fattispecie di reato vengano commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Art. 25 nonies D.lgs. 231/2001

Analisi delle fattispecie dei delitti in violazione del diritto d'autore.

_ Delitto previsto dall'articolo 171, primo comma, lettera a-bis della L. 22/04/1941 n. 633.

La norma punisce chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. Il reato è più grave se commesso sopra un'opera altrui non

destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

_ Delitto previsto dall'articolo 171-bis della L. 22/04/1941 n. 633.

La norma punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e chiunque al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati.

Esempio: uno dei Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo duplica un programma per elaboratore affinché sia utilizzato all'interno dell'Ente.

_ Delitto previsto dall'articolo 171-ter della L. 22/04/1941 n. 633.

La norma punisce chiunque a fine di lucro abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno.

_ Delitto previsto dall'articolo 171- septies della L. 22/04/1941 n. 633.

La norma punisce i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.

_ Delitto previsto dall'articolo 171- octies della L. 22/04/1941 n. 633.

La norma punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Attività sensibili e principi generali di comportamento.

In relazione ai reati presupposto richiamati dall'art. 25 nonies, in particolare per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, sono sensibili le attività concernenti l'uso delle strutture informatiche.

ESPI in liquidazione si impegna al rispetto della normativa in materia di diritti d'autore, regolata dalla legge 633/1941 e s.m.i.

ESPI in liquidazione si impegna all'utilizzo di programmi per elaboratore originali, nonché di banche dati, in possesso delle necessarie licenze d'uso.

L'Ente inoltre si impegna a non sviluppare i software originali in suo possesso poiché, come chiarito dalle recenti pronunce giurisprudenziali, integra il reato di cui all'art. 171 bis l. 633/1941 anche l'attività di sviluppo di un'opera informatica altrui.

Gli Organi Sociali, i collaboratori ed i consulenti di ESPI in liquidazione sono tenuti alla:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti vigenti;
- rispetto di tutte le disposizioni organizzative e delle procedure disposte da ESPI per la gestione informatizzata ed il trattamento dei sistemi e dei dati;
- utilizzo della posta elettronica aziendale per ragione esclusiva di esigenze di servizio;
- osservanza dei principi di professionalità, correttezza e prudenza in relazione all'uso di strumenti informatici e telematici, al fine di evitare di agevolare, ancorché in modo casuale e/o involontario, la realizzazione dei reati di cui alla presente parte speciale.

Conseguentemente è fatto espresso divieto ai Destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti di cui alla fattispecie di reato sopra considerata (art. 25 nonies);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- violare i principi e le regole previste nel Modello di Organizzazione e di Gestione;
- agevolare o comunque concorrere nella commissione dei reati di cui all'art. 25 nonies da parte di terzi;
- trasmettere materiale di proprietà di ESPI in liquidazione al di fuori delle esigenze di servizio;
- inviare e-mail contenenti messaggi anonimi ovvero di contenuto sconveniente;
- comunicare a terzi le proprie credenziali di autorizzazione personali (username e password);
- ricevere e/o inviare comunicazioni contrarie alla moralità e al buon costume.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, e in generale anche nell'uso di internet è fatto divieto, in particolare, di:

- utilizzare la rete web per finalità che non siano esclusivamente di servizio o di carattere professionale strettamente connesse alle proprie mansioni;
- accedere/consultare/effettuare download/streaming a siti internet che siano da considerarsi contrari alla legge e/o alle disposizioni organizzative interne all'azienda;
- trattare, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma (anche a titolo di mera detenzione), dati, immagini, materiale, notizie o informazioni il cui contenuto possa reputarsi connesso o funzionale alla detenzione/diffusione/pubblicazione di materiale pornografico/pedopornografico e comunque contrario al buon costume e offensivo della libertà e della moralità personale, ovvero che violino le norme sul copyright e in materia di proprietà intellettuale;
- copiare e/o scaricare abusivamente dati, immagini, e/o materiale protetti dal diritto di autore;
- fornire dati o informazioni afferenti a sistemi informatici o telematici utilizzati dall'Ente o ai quali la stessa abbia a qualsiasi titolo accesso in ragione dell'attività svolta;
- immettere o intervenire indebitamente su dati o informazioni afferenti a sistemi informatici o telematici utilizzati dall'Ente o ai quali lo stesso abbia a qualsiasi titolo accesso in ragione dell'attività svolta;
- consentire o agevolare l'accesso indebito a dati o informazioni afferenti a sistemi informatici o telematici utilizzati dall'Ente ai quali lo stesso abbia a qualsiasi titolo accesso in ragione dell'attività svolta;
- modificare le configurazioni standard di software e hardware aziendali e di collegamento degli strumenti informatici aziendali a rete di connessione pubblica o privata mediante strumenti di qualsiasi genere (linee telefoniche, apparecchiature wireless).

Costituiscono presidi volti alla prevenzione della commissione dei delitti informatici e dei delitti in violazione del Diritto di autore, le procedure aziendali e i sistemi di controllo di seguito descritti con riferimento a ciascuna area individuata come sensibile.

Procedura specifica n. 1

Controllo del responsabile delle strutture informatiche.

a) Il responsabile delle strutture informatiche effettua semestralmente un controllo delle strutture informatiche al fine di escludere la presenza di software duplicati o

illegali;

b) Il responsabile delle strutture informatiche, all'esito del controllo, compila un apposito verbale che deve essere comunicato all'O.d.v.

Procedura specifica n. 2

Assegnazione ai collaboratori della dotazione informatica hardware e software e successive integrazioni o modifiche della strumentazione.

La fase della assegnazione della dotazione informatica deve essere effettuata attraverso la compilazione, visione e accettazione della scheda di "presa in carico" dove, previa elencazione di tutta la strumentazione hardware e software fornita, vengono descritte le condizioni d'uso che tutto il personale si impegna a rispettare.

Procedura specifica n. 3

Assegnazione ai dipendenti delle credenziali personali e riservate di accesso al sistema informatico, alla rete intranet, ad internet e per l'utilizzo della posta elettronica;

La procedura della creazione e della assegnazione dei profili autorizzativi ai dipendenti deve prevedere che la password di rete, inizialmente creata di default dagli amministratori di sistema e assegnata ai dipendenti, sia conservata correttamente e cambiata periodicamente. La procedura deve inoltre prevedere il divieto assoluto di cederla e/o comunicarla a terzi e di creare identificativi facilmente decriptabili (es. nome-cognome del collaboratore).

La vigilanza sul modello organizzativo e gli obblighi di informazione: il c.d. Organismo di Vigilanza.

L'attività di vigilanza sull'osservanza delle procedure adottate con il presente modello di organizzazione e gestione è affidata ad un professionista esterno.

Il Commissario Liquidatore si impegna ad un costante monitoraggio sull'effettiva attuazione del modello e sul rispetto sostanziale del complesso dei protocolli in vigore all'interno dell'Ente. L'organo dirigente curerà altresì il costante aggiornamento del modello organizzativo alle novità normative intervenute e agli eventuali mutamenti organizzativi che impongano una revisione del sistema di prevenzione adottato.

ESPI favorisce un controllo *diffuso* sul modello organizzativo da parte di tutti i collaboratori.

Il controllo diffuso si realizza attraverso la creazione di un **indirizzo di posta**

elettronica certificato (di seguito “*canale di comunicazione*”) cui tutti i soggetti operanti all'interno dell'ente – o legati ad esso da un rapporto contrattuale – possono indirizzare comunicazioni miranti a:

- denunciare l'inosservanza del modello organizzativo,
- stimolare il rafforzamento di una procedura o la creazione di un nuovo protocollo;
- proporre l'effettuazione di un corso di formazione relativo alle materia disciplinata dal d.lgs. 231/2001;

L'organo dirigente dovrà tenere conto dei rilievi posti attraverso il *canale di comunicazione* e la mancata risposta è causa di sanzioni disciplinari a carico del dirigente che andranno commisurate alla gravità della fattispecie.

L'indirizzo del *canale di comunicazione* deve essere reso pubblico attraverso apposita delibera del Commissario Liquidatore e mediante affissione nel luogo di lavoro.

Sistema disciplinare

Principi generali

Gli articoli 6 e 7 del d.lgs. 231/2001 prevedono la necessità per l'ente di introdurre un sistema disciplinare che preveda delle sanzioni correlate alle violazioni delle regole contenute nel modello organizzativo.

La previsione legislativa risponde ad un'esigenza di effettività. La scelta di adottare il modello organizzativo e di gestione, infatti, deve rappresentare una reale volontà dell'Ente di sottoporsi alle regole ivi sancite. Pertanto l'assenza di specifiche sanzioni indebolirebbe la cogenza delle procedure di prevenzione adottate.

ESPI adotta un sistema disciplinare per sanzionare le condotte poste in essere dal personale dipendente in violazione del modello organizzativo e dei principi sanciti nel Codice Etico.

Le suddette violazioni ledono il rapporto di fiducia tra ESPI in Liquidazione e il personale Resais assegnato all'Ente.

I provvedimenti sanzionatori devono rispettare le procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia di diritto del lavoro.

Qualora la violazione sia stata posta in essere da un lavoratore autonomo, da un fornitore o altro soggetto avente rapporti contrattuali con ESPI potrà giungersi, in proporzione alla gravità della violazione, alla risoluzione del contratto, attraverso l'attivazione delle apposite clausole risolutive espresse.

Il presente sistema disciplinare è diretto a sanzionare la violazione delle regole di comportamento previste nel modello organizzativo, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria applicati al personale dipendente.

I soggetti **destinatari** dei provvedimenti previsti nel presente sistema sanzionatorio sono:

- a) i dipendenti Resais assegnati all'Ente;
- b) i collaboratori e i terzi legati da rapporti contrattuali con la società;
- c) l'Organo amministrativo (Commissario Liquidatore);

La tipologia e l'entità della sanzione è determinata in proporzione alla gravità della violazione tenuto conto della **rilevanza oggettiva** della regola violata, dall'elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa).

SANZIONI

1. Per il personale dipendente Resais assegnato all'Ente.

L'integrazione degli illeciti disciplinari è sanzionata, in conformità ai criteri generali, con i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) multa (entro i limiti dei rispettivi CCNL di categoria);
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (entro i limiti dei rispettivi CCNL di categoria);
- e) licenziamento.

Tali misure sono adottate dal datore di lavoro Resais SpA su richiesta dell'Ente che denuncia tempestivamente le violazioni chiedendo l'applicazione delle sanzioni.

Richiamo verbale

La sanzione del richiamo verbale dovrà essere comminata nel caso di violazione colposa del modello. Il dipendente Resais assegnato all'Ente non intende violare le

procedure di prevenzione ma, per disattenzione, negligenza o imperizia, il suo comportamento si pone in contrasto con le regole del presente modello.

Richiamo scritto

La sanzione del richiamo scritto dovrà essere comminata nei casi di reiterazione di una violazione colposa.

Multa

Il provvedimento della multa dovrà essere applicato nei casi in cui il comportamento colposo assume una gravità tale da generare una situazione astrattamente idonea ad integrare una fattispecie prevista nel decreto legislativo 231/2001.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

La sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dovrà essere comminata nei casi di violazioni dolose del modello organizzativo che non abbia però generato un procedimento a carico di ESPI.

Licenziamento

La sanzione del licenziamento dovrà essere comminata nel caso di reiterazione delle violazioni dolose, ovvero quando la prima violazione dolosa abbia integrato un reato presupposto.

Il procedimento disciplinare in questo caso è autonomo dal processo a carico dell'Ente, essendo il comportamento del dipendente Resais assegnato all'Ente autonomamente valutabile a prescindere dall'esito processuale.

2. Per l'Organo amministrativo

Ammonizione scritta

La violazione colposa del modello da parte del Commissario Liquidatore determina l'ammonizione scritta.

Sospensione del trattamento economico

La reiterazione colposa del modello da parte del Commissario Liquidatore comporta la sospensione del compenso fino a 2 mesi.

Revoca della carica

La violazione dolosa del modello organizzativo comporta la revoca dalla carica. Ciò si verifica a prescindere dalla effettiva integrazione di un reato presupposto previsto all'interno del d.lgs. 231/2001.

3. Per i collaboratori esterni

La violazione del modello organizzativo da parte dei collaboratori esterni comporta l'attivazione dell'apposita clausola risolutiva espressa contenuta nei contratti tra ESPI e tutti i soggetti esterni.

ESPI in Liquidazione si impegna a curare il costante aggiornamento del modello organizzativo e di gestione.

ALLEGATO 1

Lettera di attestazione generale all'Organo di Vigilanza

ESPI in LIQUIDAZIONE

Data (normalmente la stessa della relazione dell'ODV)

(Organo di Vigilanza *destinatario*)

1. È nostra la responsabilità che il bilancio sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale - finanziaria e il risultato economico d'esercizio, nonché le variazioni intervenute nella situazione patrimoniale - finanziaria.
2. Abbiamo messo a disposizione dell'ODV
 - a) tutte le scritture contabili ed i relativi supporti documentali ed informativi;
 - b) i libri sociali correttamente tenuti ed aggiornati alla data della presente.
3. Non vi sono state:
 - a) irregolarità da parte di Amministratori, Dirigenti ed altri dipendenti della Società che rivestano posizioni di rilievo nell'ambito dei sistemi contabile e di controllo interno;
 - b) irregolarità da parte di altri dipendenti della Società, tali da avere un effetto significativo sul bilancio;
 - c) notifiche da parte di organismi di controllo pubblico (Ministeri, Tribunali, Guardia di Finanza, Uffici imposte, Regione Siciliana, ecc.) aventi ad oggetto l'inosservanza delle vigenti norme, che possano avere un effetto significativo sul bilancio;
 - d) violazioni o possibili violazioni di leggi o regolamenti il cui eventuale effetto avrebbe dovuto essere considerato nel bilancio;

e) inadempienze di clausole contrattuali che possano comportare effetti significativi sul bilancio.

4. Non vi sono:

a) potenziali richieste di danni o accertamenti di passività che, a parere del nostro legale, possano probabilmente concretizzarsi e quindi tali da dover essere evidenziate nel bilancio come perdite potenziali, così come definite nel successivo punto b);

b) passività significative, perdite potenziali non coperte dall'ammontare dei fondi rischi per le quali debba essere effettuato un accantonamento in bilancio oppure evidenziate nella nota integrativa, e utili potenziali che debbano essere evidenziati nella nota integrativa. Siamo a conoscenza che la dizione «utile o perdita potenziali» si riferisce ad una «potenzialità» ovvero ad una situazione, condizione, circostanza o fattispecie caratterizzate da uno stato d'incertezza, le quali, al verificarsi di uno o più eventi futuri potranno concretizzarsi per la Società in una perdita o un utile, confermando il sorgere di una passività o la perdita totale o parziale di un'attività, ovvero l'acquisizione di una attività o la riduzione di una passività. Tali potenzialità non includono le incertezze legate ai normali processi di stima necessari per valutare talune poste di bilancio in una situazione di normale prosecuzione dell'attività aziendale;

c) significative operazioni non correttamente rilevate nelle scritture contabili e quindi nel bilancio;

d) eventi occorsi in data successiva al (*data di bilancio*) tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale - finanziaria sostanzialmente diversa da quella approvata dagli organi della società tale da richiedere rettifiche o annotazioni integrative al bilancio;

e) accordi con istituti finanziari che comportino compensazioni fra conti attivi o passivi o accordi che possano provocare l'indisponibilità di conti attivi, di linee di credito, o altri accordi di natura similare;

f) accordi per il riacquisto di attività precedentemente alienate;

g) perdite che si debbano sostenere in relazione all'esecuzione o all'incapacità di evadere gli impegni assunti;

h) perdite che si debbano sostenere in relazione ad impegni assunti per l'acquisto di merci e/o materiali eccedenti il normale fabbisogno o a prezzi superiori a quelli di mercato, o relative alla valutazione di rimanenze di magazzino obsolete;

i) significativi investimenti fissi non utilizzati.

5. L'Ente non ha programmi futuri o intendimenti che possano alterare significativamente il valore di carico delle attività o delle passività o la loro classificazione o la relativa informativa di bilancio.

6. L'Ente esercita pieni diritti su tutte le attività possedute e non vi sono pegni o vincoli su di esse, né alcuna attività è soggetta a ipoteca o altro vincolo (ad eccezione di quelli evidenziati in bilancio).

7. L'Ente ha adottato il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs.231/2001 al fine di garantire agli Stackholders il rispetto delle leggi vigenti;

8. L'Ente opera nel rispetto delle normative vigenti come descritte al Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs.231/2001 adottato in datacon delibera.....

L'Ente opera nel rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro nonché di privacy.

9. Vi confermiamo che il bilancio d'esercizio e i relativi allegati, che Vi trasmettiamo unitamente alla presente lettera (Vi abbiamo trasmesso in data) sono conformi a quelli che saranno depositati presso la sede sociale. Ci impegniamo inoltre a darVi tempestiva comunicazione delle eventuali modifiche che fossero apportate ai suddetti documenti prima del deposito.

(Inserire di seguito ogni altra attestazione riguardante situazioni specifiche ritenute influenti per la formazione della relazione dell'ODV.)

Distinti saluti

(ESPI in liquidazione)

Commissario Liquidatore